

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "NEAPOLIS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ETS"

ARTICOLO 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore" o anche "CTS"), una associazione denominata "NEAPOLIS ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ETS", da ora in avanti denominata "Associazione", con durata illimitata.

L'associazione ha sede legale in Milano; il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune non comporta variazione dello statuto e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 2 - Sede

2.1 L'Associazione ha sede in Milano, Via Gaspare Aselli 18.

2.2 Il Consiglio Direttivo può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero e al fine di promuovere le proprie attività, uffici direzionali e operativi, filiali, succursali, agenzie, o unità locali.

ARTICOLO 3 - Scopo

3.1 L'Associazione, quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, in ossequio alle norme di cui agli artt. 2, 3, 4, 9, 18 e 118, comma 4, della Costituzione, si ispira al fine di promuovere il dibattito su tematiche, iniziative, attività e politiche europee e su valore, investimento e promozione del capitale umano, sotto il profilo personale, sociale, culturale ed economico, utilizzando occasioni e strumenti forniti da politiche e programmi di mobilità su scala nazionale, europea ed extra europea, elevando i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e di protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona. Più precisamente, l'Associazione sostiene e promuove: i valori fondativi dell'Unione Europea con particolare attenzione al territorio e al ruolo che può attivare nei confronti della fiscalità; le libertà della mobilità continentale per singoli, organizzazioni di varia natura, privati e Istituzioni; lo sviluppo culturale, sociale ed economico sia a livello territoriale che comunitario; il valore dell'investimento sul capitale umano; lo sviluppo delle politiche pubbliche di rilievo continentale; la mobilità europea di persone, talenti, competenze, istituzioni, associazioni, imprese; la valorizzazione delle giovani generazioni e della parità di genere; l'eliminazione di ogni forma di discriminazione. L'Associazione, in generale, partecipa al dibattito pubblico sui temi riguardanti l'Unione Europea, sul ruolo della fiscalità di prossimità e sui temi di principale attualità.

3.2 L'Associazione, svolgendo una o più attività di interesse generale, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di: azione volontaria; erogazione gratuita di denaro, beni o servizi; mutualità; produzione o scambio di beni o servizi.

3.3 In particolare, l'Associazione:

- persegue il bene comune, promuove l'attività culturale, sostiene l'attenzione alla dimensione comunitaria;
- valorizza il ruolo e l'importanza delle politiche europee, l'utilizzo di programmi, misure e iniziative UE e nazionali che impattano sulle comunità territoriali;
- sostiene, in generale, i propri scopi così come individuati dal presente Statuto;
- provvede altresì a:

a) organizzazione, promozione, collaborazione e gestione di attività culturali, di ricerca, analisi, di studio, approfondimento e attività artistiche o ricreative di interesse sociale e culturale, incluse iniziative convegnistiche, seminariali, pubblicazioni ed attività editoriali, di diffusione di cultura e pratica degli scopi indicati dall'articolo 3 del presente Statuto e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs.

3 luglio 2017, n. 117;



- b) studio, ricerca, educazione, istruzione e formazione (professionale e non), ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché attività culturali di interesse civico e sociale con finalità educativa ed attività di educazione formale, non formale e informale;
- c) formazione, sia in collaborazione con associazioni, enti, istituzioni, istituti scolastici, università, consorzi, sia con proprie iniziative finalizzate con particolare attenzione alla formazione giovanile, scolastica e post-universitaria;
- d) ricerca scientifica di particolare interesse sociale, civico e culturale;
- e) partecipazione a bandi, programmi e iniziative simili;
- f) attività di studio e ricerca, di tipo teorico, empirico ed applicato, a carattere nazionale e internazionale, su temi afferenti politiche, programmi e iniziative riferite a tematiche europee, fiscalità, mobilità, capitale umano, nuove generazioni, amministrazione, politiche pubbliche, politiche territoriali, regionali, nazionali ed europee; ciò anche con profili di approfondimento e comparazione su programmi e misure nazionali e continentali, Terzo settore, impresa sociale, volontariato, economia, fiscalità, innovazione sociale; per le proprie attività l'Associazione favorisce in particolare la crescita e il coinvolgimento di giovani ricercatori;
- g) iniziative di realizzazione, valorizzazione e disseminazione dei risultati di ricerche e analisi attraverso, a titolo esemplificativo le seguenti attività:
 - attività formative rivolte a giovani, studenti, associazioni, contribuenti, dirigenti e amministratori degli enti territoriali, realizzate in proprio o in collaborazione con privati e con istituzioni scolastiche, universitarie e non, italiane e internazionali;
 - attività di divulgazione e diffusione, tramite conferenze, convegni, seminari e workshop;
 - attività di consulenza rivolte ad associazioni, università, privati e istituzioni, alle loro rispettive rappresentanze, a soggetti/autorità di livello locale, nazionale e internazionale che si occupano della gestione, implementazione, progettazione e monitoraggio di programmi europei, nazionali, regionali e locali che si occupano delle tematiche di interesse dell'Associazione.

3.4 L'Associazione si può dotare di tutti gli strumenti e le attrezzature necessarie a garantire lo svolgimento delle attività elencate, tra cui: biblioteca, siti web, riviste e pubblicazioni.

3.5 In particolare, per il perseguimento dei propri scopi, l'Associazione potrà realizzare quanto sopra sia da sola che in collaborazione con altre associazioni, fondazioni, istituzioni e soggetti pubblici e privati e potrà supportare inoltre le iniziative di cittadini, privati ed enti che concorrono, da singoli o in forma associata, al raggiungimento dei medesimi fini o di fini analoghi ai propri.

3.6 L'Associazione svolge la propria attività principalmente in Italia, nei Paesi dell'Unione Europea e in quelli con cui l'Unione ha accordi di collaborazione.

ARTICOLO 4 - Ammissione e numero degli associati

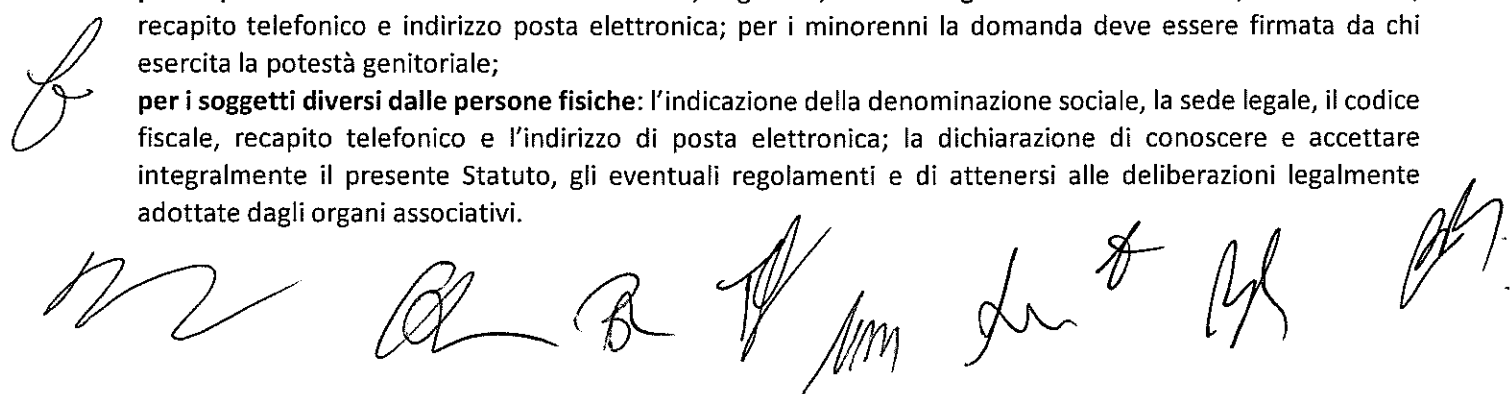
Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal CTS.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o comunque senza scopo di lucro che ne condividono le finalità

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che deve contenere:

per le persone fisiche: l'indicazione del nome, cognome, data e luogo di nascita residenza, codice fiscale, recapito telefonico e indirizzo posta elettronica; per i minorenni la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà genitoriale;

per i soggetti diversi dalle persone fisiche: l'indicazione della denominazione sociale, la sede legale, il codice fiscale, recapito telefonico e l'indirizzo di posta elettronica; la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.

A series of approximately ten handwritten signatures in black ink, arranged horizontally at the bottom of the page. The signatures vary in style, from cursive to more formal, and are likely the signatures of the members of the Board of Directors (Consiglio Direttivo) mentioned in the text above.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della loro successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5 del presente statuto; non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Il domicilio dei soci per ogni rapporto con l'Associazione è quello risultante dal libro dei soci.

Il Consiglio Direttivo o l'assemblea possono nominare soci onorari le persone che si siano distinte nell'ambito dei settori in cui opera l'associazione; i soci onorari sono esonerati dal pagamento delle quote associative annuali. In ogni caso tutti i soci, anche se divisi in categorie, hanno gli stessi diritti e doveri.

ARTICOLO 5 - Diritti e obblighi degli associati

Gli associati hanno il diritto di:

- elettorato attivo e, per i soli soci maggiorenni, passivo per gli organi direttivi dell'associazione;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione e approvare il programma di attività;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività nell'ambito associativo in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea.

ARTICOLO 6 - Perdita della qualifica di associato

La qualifica di socio si perde per: a) morte o estinzione, b) recesso, c) decadenza, d) decadenza, d) esclusione. L'associato può sempre recedere dall'associazione, dandone comunicazione in forma scritta al Consiglio Direttivo, che ne prenderà atto con propria deliberazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno sociale in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

Il Consiglio Direttivo può dichiarare decaduto il socio che si renda moroso nel pagamento della quota sociale annuale o delle altre quote deliberate dal Consiglio Direttivo stesso per i vari settori o servizi goduti dai soci.

Il socio si intende di diritto moroso decorsi due mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferiscono le quote sociali insolute o dal diverso termine di pagamento previsto dal Consiglio Direttivo. La decadenza ha effetto dalla data di comunicazione al socio, che deve avvenire con lettera, fax, telegramma o messaggio di posta elettronica.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi previsti dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di



una certa gravità all'Associazione, può essere escluso dall'Associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili, nemmeno per causa di morte. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili, nemmeno per causa di morte. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 7 - Organi

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- l'Organo di controllo.

Ai componenti degli organi associativi, tranne che all'organo di controllo, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 8 - Assemblea

L'Assemblea rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, obbligano tutti gli associati, anche se assenti o dissenzienti.

All'Assemblea sia ordinaria che straordinaria hanno diritto di partecipare tutti i soci, iscritti nel libro soci da almeno tre mesi ed in regola con il pagamento della quota sociale.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'Associazione e in particolare:

- a) approva il bilancio consuntivo;
- b) determina il numero, elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e dell'Organo di Revisione;
- c) nomina il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nei casi previsti dal CTS;
- d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove l'azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) delibera sull'esclusione degli associati;
- f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari
- g) delibera su ogni altro oggetto che il presente statuto o la legge riservino alla sua competenza nonché su quelli che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno sottoporle.

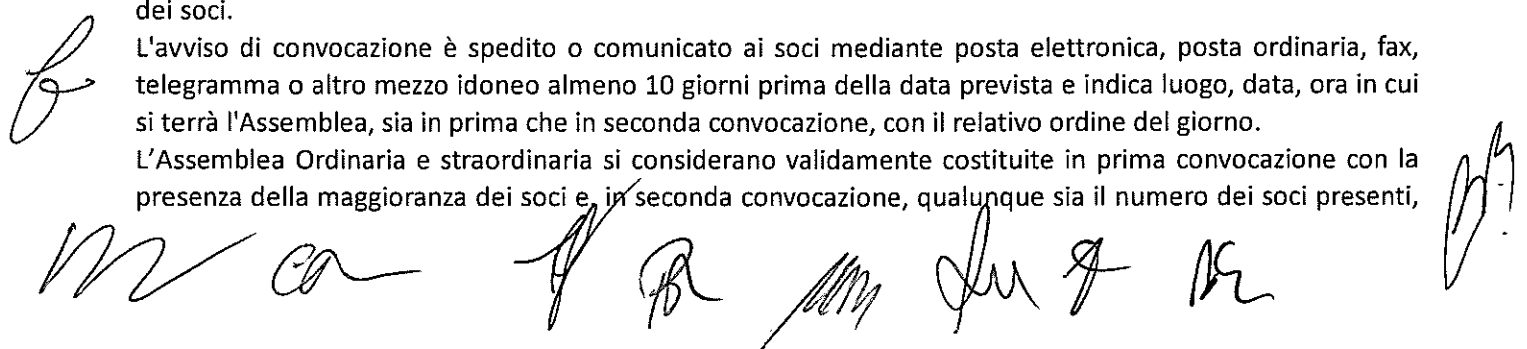
L'Assemblea straordinaria:

- a) delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

L'Assemblea deve essere convocata presso la sede sociale ovvero presso altra sede ragionevolmente accessibile dalla maggior parte dei soci. L'Assemblea Ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente e quando ne facciano richiesta tre membri del Consiglio Direttivo o un decimo dei soci.

L'avviso di convocazione è spedito o comunicato ai soci mediante posta elettronica, posta ordinaria, fax, telegramma o altro mezzo idoneo almeno 10 giorni prima della data prevista e indica luogo, data, ora in cui si terrà l'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, con il relativo ordine del giorno.

L'Assemblea Ordinaria e straordinaria si considerano validamente costituite in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti,



con la presenza obbligatoria di almeno tre membri del Consiglio Direttivo. La seconda convocazione dell'Assemblea non può avvenire nello stesso giorno della prima convocazione.

Ogni socio ha diritto a un voto e può ricevere al massimo tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in caso anche questi sia assente, dalla persona eletta dall'Assemblea stessa.

Il segretario provvede a redigere i verbali delle deliberazioni dell'Assemblea, in caso di sua assenza si provvederà a eleggerne uno temporaneo tra i soci presenti. I verbali devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario e tenuti a disposizione dei soci presso la sede sociale; l'approvazione del verbale di Assemblea sarà il primo punto all'ordine del giorno della successiva Assemblea.

Sia l'Assemblea Ordinaria che l'Assemblea Straordinaria possono deliberare validamente solo su argomenti inseriti in maniera esplicita all'ordine del giorno; in caso di Assemblea totalitaria con la presenza anche di tutti i componenti degli organi sociali e se nessuno dei presenti si oppone, si potrà deliberare su ogni argomento. L'Assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza semplice dei soci presenti; in ogni caso la delibera di scioglimento dell'Associazione deve essere assunta dall'Assemblea straordinaria con la maggioranza dei tre quarti dei soci totali.

Le votazioni avvengono normalmente per alzata di mano, fatta eccezione per quelle riguardanti le elezioni delle cariche sociali che avverranno sempre con schede segrete. L'Assemblea designa uno o più scrutatori tra i soci presenti.

ARTICOLO 9 - Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero tra i 3 e gli 11 membri, scelti tra i soci persone fisiche maggiorenni ovvero tra le persone fisiche indicate dagli enti associati, dura in carica tre anni dal momento della sua elezione e i suoi membri sono sempre rieleggibili; si applica l'art. 2382 C.C. per le cause di ineleggibilità e di decadenza.

I Consiglieri svolgono la loro attività a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso delle eventuali spese documentate che dovessero affrontare nell'espletamento del loro mandato.

L'Assemblea determina il numero dei consiglieri da eleggere; ogni socio può esprimere un numero massimo di preferenze pari al numero dei membri da eleggere e verranno proclamati eletti i candidati che riceveranno il maggior numero di preferenze; in caso di parità di voti tra due o più candidati si procederà per successivi ballottaggi tra questi.

Il Consiglio Direttivo, nella sua prima riunione, provvede a nominare nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario.

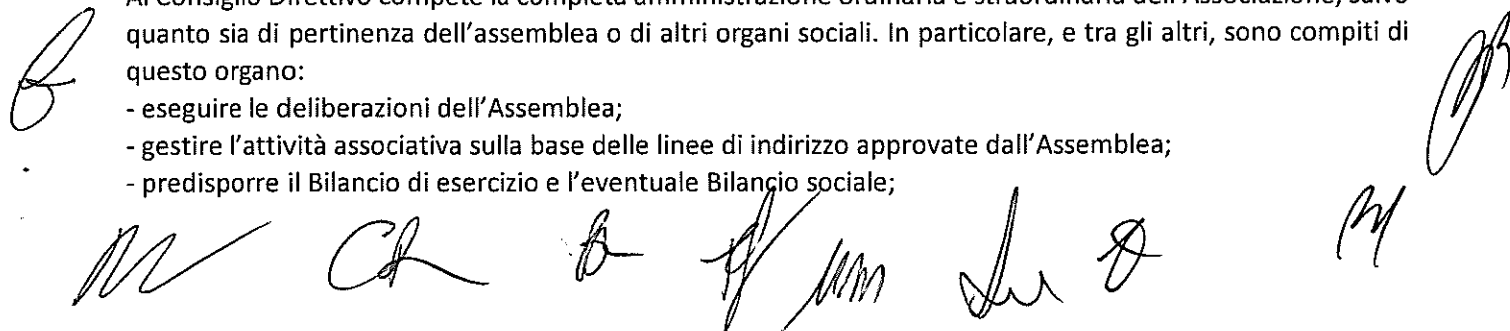
In caso di morte o dimissioni di un consigliere, l'assemblea provvede alla sua sostituzione; il mandato dei nuovi membri scadrà comunque con il termine del mandato del Consiglio Direttivo di cui entrano a far parte. Nel caso venga a mancare la maggioranza dei membri eletti i rimanenti devono convocare senza indugio l'assemblea per la ricostituzione dell'intero Consiglio Direttivo.

Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritenga opportuno o quando ne sia richiesto da parte di almeno tre consiglieri o dall'organo di revisione, presso la sede sociale o in altro luogo ragionevolmente accessibile dai Consiglieri; l'avviso di convocazione è spedito o comunicato mediante posta elettronica, posta ordinaria, fax, telegramma o altro mezzo idoneo almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione con il relativo ordine del giorno.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza semplice dei presenti; di ogni riunione deve essere redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Al Consiglio Direttivo compete la completa amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, salvo quanto sia di pertinenza dell'assemblea o di altri organi sociali. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- gestire l'attività associativa sulla base delle linee di indirizzo approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale;



- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a essa affidati.

ARTICOLO 10 - **Presidente**

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'associazione verso i terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso di urgenza, ne assume i poteri salvo ratifica nella prima riunione successiva.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 11 - **Organo di controllo**

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dal CTS.

I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del C.C., devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti e almeno un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ARTICOLO 12 - **Revisione legale dei conti**

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dal CTS, l'associazione deve nominare un Revisore Legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ARTICOLO 13 - **Patrimonio**

Ai sensi dell'art. 8 CTS il patrimonio dell'associazione è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 14 - **Divieto di distribuzione degli utili**

Ai sensi dell'art. 9 CTS è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 15 - Risorse economiche

L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, dalle fonti previste dal CTS per le organizzazioni di volontariato quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse di cui all'art. 6 del CTS.

Ai sensi dell'art. 33, comma 3, CTS per le attività di interesse generale prestate, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 16 - Esercizio sociale e bilancio di esercizio

L'esercizio sociale decorre dal 1.1 e termina il 31.12 di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta della contabilità e predispone il bilancio di esercizio secondo quanto previsto dall'art. 13 CTS; esso deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

ARTICOLO 17 - Bilancio sociale e informativa sociale

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano il limite previsto dall'art. 14, comma 1, CTS l'associazione deve redigere e depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superano il limite previsto dall'art. 14, comma 2, CTS l'associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ARTICOLO 18 - Libri sociali

L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo.

I libri sono tenuti e conservati a cura del Consiglio Direttivo, tranne il libro sub e) che è tenuto e conservato a cura dell'Organo di Controllo.

Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le modalità previste da apposito regolamento deliberato dall'assemblea.

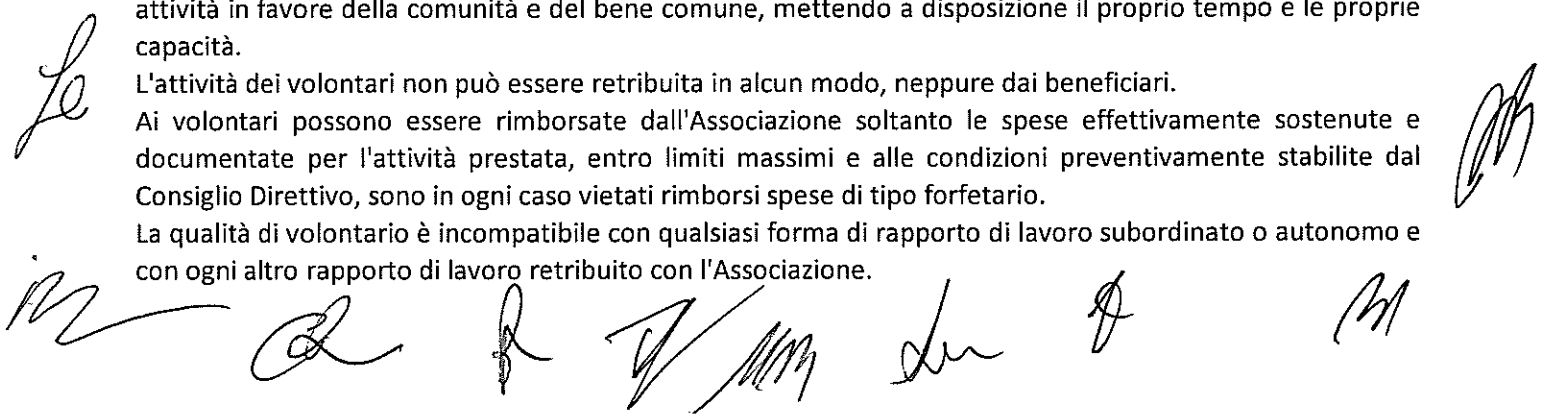
ARTICOLO 19 - Volontari

I volontari sono persone fisiche che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

A series of handwritten signatures and initials in black ink are located at the bottom of the page, spanning across the width of the text area. There are approximately ten distinct marks, including full signatures and various initials.

L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

ARTICOLO 20 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta, rispettando i limiti previsti dall'art. 33, comma 1, CTS.

ARTICOLO 21 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto ad altre organizzazioni di volontariato o ad altri enti del terzo settore nel rispetto delle procedure previste dall'art. 9 CTS.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ARTICOLO 22 - Rinvio

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.



[Handwritten signatures and initials]